

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 602/AV2 DEL 19/04/2018**

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ “FARMACIA DEL PIANO” ALLA SOCIETÀ DI CAPITALE “FARMACIA DEL PIANO SRL” E NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 - Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

**VISTA** la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017;

**VISTA** l’attestazione del Dirigente U.O.S. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza e del Dirigente U.O.C Supporto all’Area Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. In considerazione di quanto proposto dal Responsabile U.O.C. Supporto Affari Generali e Contenzioso di nominare relativamente al procedimento in oggetto, Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Grazia Bocale, dipendente dell’ASUR Marche in servizio presso la UOC Supporto AAGG e contenzioso dell’AV2 sede operativa di Jesi
2. Di autorizzare, per le motivazione indicate nel documento istruttorio che s’intende integralmente condiviso, il trasferimento della titolarità della “Farmacia del Piano” sita in Ancona, Piazza Ugo

Bassi n. 7/F alla società di capitale “Farmacia del piano SRL” avente sede in Lainate (MI), Via Garbagnate n. 63 con obbligo per quest’ultima di rispettare le norme stabilite dalla normativa di settore e di comunicare ogni eventuale variazione societaria all’ Amministrazione competente

3. Di nominare Direttore tecnico della “Farmacia del piano SRL” la Dott.ssa Anna Armentano, nata il 15.01.1979 a Castrovillari (CS), residente in Ancona, Via XXIX settembre n.2/L.
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96
6. Di trasmettere il presente atto per conoscenza o per gli eventuali adempimenti di competenza ai seguenti soggetti:
  - Sindaco del Comune di Ancona
  - Regione Marche – A.R.S. – P.F: Assistenza Farmaceutica
  - Agenzia delle Entrate di Ancona
  - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona
  - Dott.ssa Anna Armentano (in qualità di Direttore tecnico della società “Farmacia del Piano SRL” )
  - Dott. Stefano Ciccioli (in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della società “Farmacia del Piano SRL”)

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2**  
**Ing. Maurizio Bevilacqua**

#### **SERVIZIO BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE**

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa proponente, attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda.

*Servizio Controllo di Gestione AV2*  
*Il Dirigente*  
*(Dott.ssa Maria Letizia Paris)*

*U.O.C. Gestione Economico Finanziaria*  
*Il Dirigente*  
*(Dott.ssa Antonella Casaccia)*

## - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

### UOC SUPPORTO AA.GG E CONTENZIOSO SEDE DI JESI

#### Normativa di riferimento

- Legge 8 novembre 1991, n. 362 (in Gazz. Uff., 16 novembre, n. 269). - Norme di riordino del settore farmaceutico.
- Legge 2 aprile 1968, n. 475 (in Gazz. Uff., 27 aprile, n. 107). - Norme concernenti il servizio farmaceutico. (Servizio farmaceutico)
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 (in Gazz. Uff., 14 agosto 2017, n. 189). - Legge annuale per il mercato e la concorrenza
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192). - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (trasparenza atti amministrativi)

#### Istruttoria:

Premesso che a seguito dell'emanazione della Legge n. 124/2017 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» sono state apportate numerose modifiche alla disciplina giuridica riguardante le farmacie private e che, in particolare, è stato modificato il regime relativo alla loro titolarità prevedendo che possono essere titolari delle farmacie private anche le società di capitali, nelle diverse tipologie che compongono questa categoria.

E che in questi termini dispone, ad oggi, il riformulato art. 7, comma 1, della L. n. 362 del 1991 secondo il quale: «sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le *società di capitali* e le società cooperative a responsabilità limitata»

Ne è derivato che la società di capitale denominata "Farmacia del Piano SRL" avente sede in Lainate (MI), Via Garbagnate n. 63 ha acquisito l'azienda di cui era titolare il Dott. Roberto Catanzaro, nato a Catania (CT) il 3 settembre 1953, residente in Ancona (AN) via Cesare Battisti n. 24, designata come "Farmacia del Piano" e sita in Ancona, Piazza Ugo Bassi n. 7/F, con atto che risulta a rogito del Notaio dott.ssa Barbara Federici, studio in Jesi, Repertorio n. 3542, Raccolta n. 2582, Registrato a Jesi, il 13 marzo 2018 al n. 415, serie 1T.

Con tale atto le parti convenivano il trasferimento della proprietà dell'azienda sottoponendo lo stesso alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte di codesta Amministrazione: «Autorizzazione al trasferimento della titolarità della farmacia» sottoposto al regime giuridico della Legge 8 novembre 1991, n. 362 «Norme di riordino del settore farmaceutico» e della Legge 2 aprile 1968, n. 475 «Norme concernenti il servizio farmaceutico» così come innovate dalle disposizioni della L. 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza».

Ai fini autorizzatori, il 27 marzo del 2018, veniva presentata (con acquisizione al prot. N. 49166) apposita istanza presso il servizio farmaceutico dell'ASUR, Area vasta 2, da parte della "Farmacia del Piano SRL" in nome del suo Rappresentante legale dott. Stefano Ciccioi, nato a Mogliano (MC), il 22 agosto 1952, residente in Ancona (AN), Via Santa Margherita n. 40/B, chiedendo il riconoscimento del trasferimento della titolarità della "farmacia del Piano" in capo alla società istante "Farmacia del Piano SRL"

Tale istanza, tuttavia, risultava carente di alcune necessarie specificazioni ed è per questo che, a seguito di sollecito da parte della scrivente Amministrazione, l'istanza veniva successivamente integrata specificandone richieste e comunicazioni. In particolare:

- Si chiedeva il riconoscimento della direzione tecnica della farmacia denominata "Farmacia del Piano srl." in capo alla Dott.ssa Anna Armentano, nata a Castrovillari ( CS) il 15/01/1979 e residente in Ancona, Via XXIX settembre n.2/L
- Si comunicava che la "Farmacia del Piano SRL" è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituito da tre membri:
  - Ciccioi Stefano, nato a Mogliano (MC) il 22 ottobre 1952
  - Angelini Mariano, nato a Montottone (FM) il 27 settembre 1951
  - Peroni Antonio Elia, nato a Busto Arsizio (VA) il 27 settembre del 1962

A seguito della presentazione dell'istanza, e delle predette integrazioni, l'Amministrazione ha avviato il procedimento amministrativo compiendo ogni atto utile ai fini della relativa istruttoria, valutando le condizioni di ammissibilità dell'istanza, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, con il coordinamento delle Dirigente Responsabile dell'unità operativa in epigrafe e secondo i poteri riconosciuti all'Amministrazione procedente dalla L. 241 del 1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Più precisamente:

Si è accertato che la richiesta di trasferimento della farmacia a una società di capitale (farmacia del Piano SRL) si appalesa come ammissibile e legittima in considerazione delle sopraggiunte modifiche normative in seno alla titolarità delle farmacie private che, come già indicato all'inizio, hanno consentito l'ingresso delle società di capitali nella titolarità delle farmacie, attraverso la modifica dell' art.7, comma 1, L. 362 del 1991, operata a seguito dell'entrata in vigore della L. 124 del 2017.

L'apertura alle società di capitali risulta tuttavia temperata dal comma 157, dell'art 1, della menzionata legge 124 che, pur consentendo la titolarità delle farmacie private a società di capitali, ne impone una serie di limiti che si sostanziano in accertamenti e controlli incombenti in capo all'Amministrazione sanitaria posto che, come precisato dalla stessa C. Cost. 87 del 2006, la farmacia è qualificata come "luogo a primaria vocazione pubblicistica a tutela della salute (...)" e che le farmacie integrano un'organizzazione strumentale di cui Il SS (nazionale e regionale) si avvale per l'esercizio del compito pubblico assegnato loro dal Legislatore".

In considerazione di ciò la scrivente Amministrazione ha proceduto con la verifica dell'*esclusività dell'oggetto sociale* della "farmacia del Piano SRL" posto che la scissione tra titolarità e gestione di una

farmacia non costituisce valida obiezione per contestare la necessaria compatibilità dell'oggetto sociale con la gestione di una farmacia e considerato che l'esclusività dell'oggetto sociale trova il suo fondamento nel rinvenuto l'obiettivo finale di evitare conflitti di interessi che possano ripercuotere negativamente sullo svolgimento del servizio farmaceutico e, mediamente, sul diritto alla salute la cui cura è affidata a detta Amministrazione.

A tal fine si è proceduto con l'esame dell'atto costitutivo della società in questione che riporta nella dicitura denominata "oggetto sociale" quello dell'"esercizio dell'attività farmaceutica" e che tale esercizio nel suo carattere di esclusività risulta confermato anche dalla "Visura storica" della società di capitale (Camera di commercio, Milano, Monza Brianza Lodi – Documento estratto dal registro delle imprese in data 28 marzo 2018) che si è ritenuto opportuno consultare in considerazione di alcune vicende modificative intervenute nella società istante.

Quanto alle incompatibilità risulta confermato dalla legge n. 124 del 2017 l'assunto per cui l'esercizio dell'attività farmaceutica è incompatibile con altre attività ed *in primis* con quella sanitaria posto che tale incompatibilità non appare restrittiva della concorrenza nella sua dimensione comunitaria, risultando sorretta dall'obiettivo di tutela della sanità pubblica la quale certamente figura tra i "motivi imperativi di interesse generale" idonei a giustificare restrizioni alle libertà garantite dal Trattato (C.G.U.E. 11 settembre 2008, Commissione/Germania causa C141/07).

Per questi motivi l'amministrazione ha proceduto accertando che i soggetti partecipanti alla società titolare della farmacia non versino nelle ipotesi di incompatibilità previsti dalla legge e considerato il fatto che dagli atti la società istante risulta, a sua volta, costituita da altre due società anch'esse di capitali (Maste srl. e la Unica srl.) sono state richieste a queste ultime le opportune dichiarazioni rilasciabili ai sensi del D.P.R 445/2000 con riferimento alle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 8 della legge 362 del 1991 .

Si è proceduto altresì a controllare che la direzione della farmacia gestita dalla società "Farmacia del Piano SRL" sia affidata a un farmacista che ne è responsabile e che sia in possesso del requisito di idoneità previsto dall'art. 12 legge 475 del 1968 posto che la direzione della farmacia, anche a seguito delle recenti e già citate modifiche legislative, resta affidata alla professionalità di un dottore farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo a un precedente concorso.

Con specifico riferimento alla nomina del Direttore tecnico nella persona indicata nell'istanza ossia la dott.ssa Anna Armentano sono state prodotte le necessarie dichiarazioni attestante i requisiti richiesti dalla legge ai fine della predetta nomina, anche con riferimento all'assenza di condanne penali o di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi di iscrizione nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di sottoposizione a procedimenti penali.

Ai fini della legittimità del trasferimento di titolarità della farmacia richiesto dall'istante si è proceduto anche a verificare il rispetto del comma 8, dell'art. 7, legge 362 del 1991 riguardante la decorrenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente e ciò con esito positivo posto che in data 2 settembre 2003 la Regione Marche – azienda sanitaria locale 7 – Ancona - riconosceva valido a tutti gli effetti il trasferimento della titolarità della farmacia sita in piazza Ugo Bassi, 7 Ancona dalla

Dott.ssa Franca Della Pergola al Dott. Roberto Catanzaro autorizzando quest'ultimo alla gestione della farmacia stessa.

È stata anche acquisita la dichiarazione da parte del legale rappresentante della "Farmacia del Piano SRL" con riferimento al fatto che detta società "non controlla né direttamente né indirettamente, ai sensi degli artt. 2359 e ss del cod. civ., più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della regione Marche", in ossequio a un'altra delle maggiori novità introdotte dalla Legge 124 del 2017 all'art.1, comma 158.

È stata verificata l'insussistenza in capo alla Farmacia del Piano SRL nonché in capo ai soci e agli amministratori della stessa delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste ai sensi della normativa antimafia, dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011

Verificata altresì l'insussistenza dei motivi di conflitto di interessi facenti capo al Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi dell'art 6-bis inserito nella legge 241 del 1990 dall'articolo 1, comma 41, della L. 2012, n. 190, recante disposizioni per la "Prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione".

Verificato, infine, che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico di questa ASUR / AREA VASTA n.2

### **SI PROPONE**

al Direttore di Area vasta 2 dell'Azienda sanitaria Unica Regionale delle marche, l'adozione del seguente schema di determina:

1. Di nominare relativamente al procedimento in oggetto, Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Grazia Bocale, dipendente dell'ASUR Marche in servizio presso la UOC Supporto AAGG e contenzioso dell'AV2, sede operativa di Jesi
2. Di autorizzare il trasferimento della titolarità della "Farmacia del Piano" sita in Ancona, Piazza Ugo Bassi n. 7/F alla società di capitale "Farmacia del piano SRL" avente sede in Lainate (MI), Via Garbagnate n. 63 con obbligo per quest'ultima di rispettare le norme stabilite dalla normativa di settore e di comunicare ogni eventuale variazione societaria all' Amministrazione competente
3. Di nominare Direttore tecnico della "Farmacia del piano SRL" la Dott.ssa Anna Armentano, nata il 15.01.1979 a Castrovillari (CS), residente in Ancona, Via XXIX settembre n.2/L.
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96
6. Di trasmettere il presente atto per conoscenza o per gli eventuali adempimenti di competenza ai seguenti soggetti:
  - Sindaco del Comune di Ancona
  - Regione Marche – A.R.S. – P.F: Assistenza Farmaceutica
  - Agenzia delle Entrate di Ancona
  - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ancona
  - Dott.ssa Anna Armentano (in qualità di Direttore tecnico della società “Farmacia del Piano SRL” )
  - Dott. Stefano Ciccioli (in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della società “Farmacia del Piano SRL”)

UOSD Promozione e Controllo dell'appropriatezza della  
Prescrizione Farmaceutica – Ancona  
Dirigente Responsabile  
(Dott.ssa Chiara Rossi)

UOC Supporto AA.GG e Contenzioso  
Il Responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Grazia Bocale)

UOC Supporto AA.GG e Contenzioso  
Dirigente Responsabile  
(Dott.ssa Anita Giretti)

**- ALLEGATI -**

***Nessun allegato.***

*(Tutta la documentazione in originale o copia conforme, è depositata agli atti presso l'Unità Operativa proponente.)*